

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n.6/2009

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Mario G.C. Sancetta	Presidente
Cons. Francesco Amabile	
Cons. Raffaele Del Grosso	
Cons. Silvano Di Salvo	Relatore
Cons. Corradino Corrado	
Cons. Francesco Uccello	
I Ref. Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 4 febbraio 2009

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota prot. n° 265 di prot. in data 29 ottobre 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Marano di Napoli (NAPOLI) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 8765/C21 in data 17 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 3/2009 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe, il sindaco del comune di Marano di Napoli (NAPOLI) ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla giusta determinazione dell'ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali. In particolare detto sindaco, dopo aver premesso che per effetto dell'entrata in vigore della legge n° 244 del 2007 si è passati dal regime di possibile attribuzione ai consiglieri comunali (a richiesta) di indennità di funzione in luogo di gettoni di presenza a quello di obbligo di esclusiva corresponsione di detti gettoni, chiede se –oltre al limite "*di ¼ dello stipendio teorico del sindaco*"- sia possibile ravvisare e applicare al riguardo, nella *ratio* di contenimento dei "costi della politica", un ulteriore limite (che lo stesso sindaco interpellante definisce "*non sancito in maniera espressa da nessuna norma*") rappresentato dall'ammontare delle somme erogate nel corso dell'anno precedente, e, in ipotesi affermativa, se la comparazione debba avvenire confrontando i totali generali annuali della spesa ovvero raffrontando mese per mese gli importi erogati nel corso delle due annualità poste a confronto.

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal sindaco del comune di Marano di Napoli, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, osserva il Collegio che il quesito in trattazione - presentando caratteri di generalità ed astrattezza ed avendo ad oggetto l'applicazione di disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali per garantire il rispetto degli equilibri della finanza pubblica- va parimenti considerato ammissibile, e può dunque essere trattato nel merito.

Al riguardo va preliminarmente osservato che in tema di limiti posti alla determinazione di indennità di funzione e di gettoni di presenza dei consiglieri comunali si sono succedute nel tempo varie disposizioni normative, le quali hanno dato vita a un

sistema disciplinato su tre livelli interdipendenti : quello legislativo statale (originariamente specificato da disposizioni poi trasfuse nell'art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000, a sua volta inciso, in successione, dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n° 244 nonché dagli artt. 61, comma 10, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n° 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112), quello regolamentare (identificabile nelle disposizioni del decreto interministeriale 4 aprile 2000 n° 119) e quello fissato dai singoli enti (con proprie deliberazioni attuative sia della cogente disciplina normativa generale, sia di possibili scelte eventualmente operate nell'ambito dei residui margini di discrezionalità amministrativa).

Ciò premesso, va poi considerato che il vigente sistema normativo risulta orientato nel senso di un deciso contenimento delle spese di funzionamento degli organi istituzionali (cc.dd. "costi della politica"), tra cui vanno incluse anche quelle relative alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza di cui si discute.

In tale direzione, successivamente alla riduzione del 10% della misura di detti emolumenti quale già disposta dall'art. 1, comma 54, della legge n° 266 del 2005, sono state emanate le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007 n° 244, fra le quali, con specifico riferimento al contenuto della richiesta di parere in trattazione, va evidenziata la novella di cui al comma 25, che, nell'abrogare il comma 4 dell'art. 82 del citato d. lgs. n° 267 del 2000, ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità per gli enti locali di trasformare il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali in indennità di funzione, e ha altresì stabilito, con medesima decorrenza, che l'ammontare mensile dei gettoni di presenza erogati a ciascun consigliere comunale in ragione della partecipazione a consigli e commissioni, non può "*in nessun caso*" superare l'importo pari a un quarto (in luogo del previgente limite di un terzo) dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

Va peraltro precisato che il testo dell'abrogato art. 82, comma 4, del d. lgs. n° 267 del 2000 -per il quale gli statuti e i regolamenti degli enti potevano deliberare, a richiesta degli interessati, la trasformazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri in una indennità di funzione- comunque già prevedeva un limite per i conseguenti oneri finanziari, ponendo l'ineludibile condizione che dall'applicazione del regime indennitario non derivasse per l'ente un aggravio di spesa rispetto all'ordinaria erogazione di gettoni di presenza.

A ciò va aggiunto che, in punto di determinazione della misura del gettone di presenza, il menzionato art. 2, comma 25, della legge n° 244 del 2007, nell'apportare modifiche al comma 11 del menzionato d. lgs. n° 267 del 2000, non ha riprodotto la disposizione che prevedeva la facoltà di deliberare l'incremento del corrispettivo dei

gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, conservando tale possibilità solo con riferimento all'indennità di funzione spettante a sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, nonché presidenti delle assemblee, con esclusione degli enti locali in stato di dissesto finanziario (fino alla conclusione dello stesso) nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità (fino all'accertamento del rientro dei parametri).

Finalità ricognitiva dell'esatta applicazione delle predette norme di contenimento delle spese di funzionamento degli organi istituzionali va poi attribuita al decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 170 del 22 luglio 2008, con il quale è stato approvato il modello di certificazione dei dati finanziari relativi ai risparmi di spesa, distinti per tipologia, conseguibili al 31 dicembre 2008 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 23 a 30, della menzionata legge n° 244 del 2007.

Ulteriori disposizioni in materia, incidenti sul suddetto impianto normativo, sono state infine emanate con il decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n° 133.

In particolare, l'art. 61, comma 10, del menzionato decreto-legge quale modificato dalla legge di conversione, ha stabilito che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 e' sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

Il successivo art. 76, comma 3, dispone : *"L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità»"*.

Prescindendo dalle ulteriori questioni concernenti la mancanza di una espressa disciplina transitoria relativa agli effetti determinati dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni restrittive sui provvedimenti di incremento dei compensi edittali precedentemente adottati (questioni che non formano oggetto della richiesta di parere in discussione ma che sono state attentamente considerate nella loro valenza generale da più Sezioni di controllo di questa Corte - *ex plurimis*, cfr. Corte dei conti, Sezione

del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 22/2008 del 15-20 ottobre 2008 e precedenti ivi menzionati), va osservato, in relazione alle perplessità prospettate nel quesito in trattazione, che un "*ulteriore limite*" dell'ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, aggiuntivo rispetto a quello individuale mensile pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco, e in qualche modo comparabile alla "*spesa sostenuta nell'anno precedente in virtù della ratio della novella legislativa di contenimento dei costi della politica*", si rinviene solo indirettamente nella vigente normativa (a decorrere dal 1° gennaio 2009), peraltro con esclusivo riferimento a quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, obbligati *ex lege* a deliberare la riduzione del 30 per cento dell'ammontare delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza risultante alla data del 30 giugno 2008 (art. 61, comma 10, del menzionato decreto-legge n° 112 del 2008 quale convertito nella legge n° 133 del 2008), il tutto, comunque -alla luce del testuale dettato normativo- assumendo quale ammontare da ridurre l'unità elementare degli emolumenti (importo-base *pro capite* del gettone di presenza e dell'indennità di funzione) quali risultanti alla data del 30 giugno 2008 e non già i totali mensili o annuali computati con riferimento al complessivo numero dei componenti degli organi istituzionali.

Resta ovviamente salva la facoltà degli enti di deliberare autonomamente, anche qualora non soggetti -in ragione della propria "virtuosità"- al predetto obbligo rideterminativo di legge, variazioni in diminuzione dell'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza nell'ottica di bilanciamento del complessivo risparmio di spesa da conseguire con interventi sulle tipologie di "costi della politica" di cui all'art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007 n° 244 (cfr. Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n° 22/2008 cit.).

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2009.

IL RELATORE

f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Sez. Mario G.C. SANCETTA

Depositato in Segreteria in data 4 febbraio 2009

Per Il Dirigente del servizio di supporto
f.to dott.ssa Beatrice Montecuollo